

ALLEGATO A: istruttoria della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Città Metropolitana di Milano – Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Introduzione

Con nota prot. n. 83285 del 03/04/2017 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2017.0021206 del 04/04/2017), la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, ai sensi del comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Con nota regionale prot. n. T1.2017.0031980 del 30/05/2017 sono state trasmesse osservazioni relative ai nuovi criteri localizzativi proposti dalla Città Metropolitana, al fine della verifica di coerenza con il PRGR.

La Città Metropolitana, con nota prot. n. 158147 del 30/06/2017 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2017.0038165 del 04/07/2017) ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni regionali. Si sintetizzano di seguito le osservazioni regionali e le controdeduzioni della Città Metropolitana meglio dettagliate nelle citate note:

Criterio aggiuntivo proposto	Richieste integrazioni/osservazioni regionali	Controdeduzioni della Città Metropolitana
“Fasce di rilevanza paesistico-fluviale” – art. 23 NTA (proposto criterio escludente)	Il PRGR prevede già un criterio penalizzante che si applica alle aree di pertinenza (150 m) dei corsi d'acqua tutelati dal D.Lgs. 42/2004. Il criterio proposto risulta quindi in contrasto con quanto previsto dal PRGR che ha già disciplinato la tutela di dette aree, e dunque non approvabile. E' in ogni caso possibile segnalare particolari e limitati contesti del territorio dove sia motivato un livello di tutela diverso e più restrittivo per specifiche e dettagliate ragioni ambientali e/o di biodiversità.	Le aree in argomento non corrispondono alle aree di pertinenza (150 m) dei corsi d'acqua tutelati dal D.Lgs. 42/2004.
“Ambiti di rilevanza naturalistica” – art. 20 NTA (proposto criterio penalizzante)	Si evidenzia che per le “Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei parchi regionali”, il PRGR prevede criterio escludente. Per i rimanenti ambiti, non si ha nulla da segnalare.	Le aree in argomento non corrispondono alle “Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei parchi regionali”.
“Ambiti di rilevanza paesistica” – art. 26 NTA (proposto criterio penalizzante)	In caso di ambiti ricadenti in quelli tutelati dall'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, prevalgono i criteri e le prescrizioni del PRGR. Per i rimanenti ambiti, non si ha nulla da segnalare.	Si prende atto dell'osservazione.
“Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica” – art. 28 NTA (proposto criterio penalizzante)	Per tutte le aree a destinazione urbanistica agricola individuate dagli strumenti urbanistici comunali e dei parchi, il PRGR ha stabilito un criterio escludente valido per tutte le tipologie impiantistiche, fatte salve le eccezioni ivi riportate. Le categorie agricole sono poi tutelate dal altri due criteri (uno escludente per tutte	Per tali ambiti, la proposta intendeva essere più restrittiva di quella contenuta nel PRGR, evitando che in tali contesti fossero ammesse le eccezioni previste dallo stesso PRGR.

	le tipologie impiantistiche ed uno penalizzante). Si ritiene, dunque, non approvabile il criterio proposto.	
“Insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario” – art. 29 NTA (proposto criterio penalizzante)	Nulla da segnalare	-
“Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata” – art. 38 NTA (proposto criterio penalizzante)	Le aree indicate dal PTCP sono già comprese nelle aree tutelate dal criterio penalizzante introdotto dal PRGR relativo alle “Zone a vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata”. Gli ambiti da tutelare proposti sono, dunque, già tutelati dal PRGR con per la medesima motivazione e con criterio penalizzante. Si ritiene, dunque, non approvabile il criterio proposto.	Si prende atto dell’osservazione.

Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia

La Città Metropolitana ha trasmesso correttamente gli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province ed in proprio possesso, relativi al proprio territorio, per quanto riguarda i criteri localizzativi regionali del PRGR e tale invio costituisce adempimento della trasmissione della cartografia chiesta dal comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Si prescrive:

- la ritrasmissione degli shape file già inviati, in occasione di eventuali aggiornamenti degli stessi;
- la trasmissione, di nuovi shape file che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;
- la trasmissione, su richiesta della Regione, di ulteriori eventuali shapefile che si rendessero necessari per il perfezionamento della cartografia delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti;
- la trasmissione degli shapefile dei criteri localizzativi della Città Metropolitana, approvati con il presente atto e aggiuntivi rispetto a quelli regionali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera.

Proposte di introduzione di nuovi criteri localizzativi della Città Metropolitana

Nella seguente tabella sono riportati i criteri proposti dalla Città Metropolitana nella propria relazione, con l’esito dell’istruttoria e le motivazioni, anche a seguito delle controdeduzioni avanzate dalla Città Metropolitana stessa sopra riassunte. I nuovi criteri sono stati valutati considerando la coerenza con i contenuti del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, tenendo conto dell’aggiornamento dei criteri regionali avvenuto con d.g.r. n. 7860 del 12/02/2018. I nuovi criteri proposti sono approvati e saranno pertanto da applicare solo nel caso in cui la colonna “Esito istruttoria” riporti la dicitura “approvato”, con le limitazioni e precisazioni di seguito indicate.

Proposta relazione Città Metropolitana	Esito istruttoria	Motivazione
“Fasce di rilevanza paesistico-fluviale” – art. 23 NTA	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente

(proposto criterio escludente)		con il PRGR. Gli ambiti tutelati non coincidono con quelli del citato criterio regionale relativo alle fasce fluviali vincolate dal D.Lgs. 42/2004.
“Ambiti di rilevanza naturalistica” – art. 20 NTA (proposto criterio penalizzante)	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.
“Ambiti di rilevanza paesistica” – art. 26 NTA (proposto criterio penalizzante)	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.
“Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica” – art. 28 NTA (proposto criterio penalizzante)	NON approvato	Il criterio, derivante dal PTCP, fa riferimento ad un ambito di tutela già specificatamente considerato dal PRGR per il quale si ritiene di mantenere un livello di tutela uniforme su tutto il territorio regionale (“aree con destinazione urbanistica agricola individuate dai PGT/PRG o dal PTC dei parchi”)
“Insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario” – art. 29 NTA (proposto criterio penalizzante)	Approvato	Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR.
“Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata” – art. 38 NTA (proposto criterio penalizzante)	NON approvato	Il nuovo PTUA, relativamente al quale sono stati istituiti criteri a livello regionale, ha già valutato gli aspetti della tutela idrogeologica relativamente a tutto il territorio regionale: tale aspetto risulta pertanto già tutelato in modo esaustivo e uniforme sul territorio lombardo.

Inoltre, con riferimento a quanto richiesto dalla Città Metropolitana con nota prot. n. 83285 del 03/04/2017 relativamente agli elementi della Rete ecologica interessati dal corrispondente criterio regionale penalizzante (in particolare, è stato richiesto di includere “gangli” ed “aree di primo livello” negli esempi riportati nella colonna “Dettaglio” della tabella delle NTA), si evidenzia che l’art. 3 ter della l.r. 86/83, definendo la Rete ecologica regionale, prevede che: *“La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all'articolo 2 (ovvero le aree protette) e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR)”*.

La medesima definizione di “aree con valenza ecologica di collegamento”, riportata nel “dettaglio” del criterio regionale, è, quindi, da riferirsi alle Reti ecologiche Regionale, provinciale e locale nel loro complesso, comprendendo, in tal modo, tutti gli elementi costituenti le stesse reti ecologiche.

Di seguito sono, dunque, riepilogati i criteri proposti dalla Città Metropolitana di Milano che vengono approvati; si sottolinea che, per l’applicazione dei criteri, fa fede il dettaglio riportato negli articoli delle Norme di Attuazione del PTCP a cui fanno riferimento (richiamati per comodità nella tabella sottostante), anche per quel che riguarda eventuali eccezioni all’applicazione dei criteri medesimi da essi derivanti:

Criterio della Città Metropolitana approvato	Tipo di criterio	Modalità di applicazione
“Fasce di rilevanza paesistico-fluviale”	ESCLUDENTE	Art. 23 delle “Norme di Attuazione” del PTCP

“Ambiti di rilevanza naturalistica”	PENALIZZANTE	Art. 20 delle “Norme di Attuazione” del PTCP
“Ambiti di rilevanza paesistica”	PENALIZZANTE	Art. 26 delle “Norme di Attuazione” del PTCP
“Insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario”	PENALIZZANTE	Art. 29 delle “Norme di Attuazione” del PTCP

Si prescrive la pubblicazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nel presente Allegato, sul proprio sito istituzionale.